

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1322/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2014

che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 6, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 49, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 12, l'articolo 60, paragrafo 1, nonché gli articoli 61 e 70,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento mira a stabilire i requisiti tecnici e i metodi di prova necessari per la costruzione dei veicoli agricoli e forestali in modo da minimizzare il rischio di lesioni alle persone che lavorano sul veicolo o con esso.
- (2) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio⁽²⁾ l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). Nella comunicazione «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», la Commissione ha sottolineato che l'accettazione dei regolamenti internazionali nell'ambito dell'accordo UNECE del 1958 è il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio.
- (3) La possibilità di applicare i regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione UE dei veicoli è prevista nel regolamento (UE) n. 167/2013. Poiché i regolamenti UNECE fanno parte dei requisiti per l'omologazione UE di un veicolo, contribuiscono ad evitare le duplicazioni non solo dei requisiti tecnici ma anche delle procedure di certificazione e amministrative. Inoltre, un'omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale dovrebbe facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, e dunque aumentare la competitività dell'industria dell'Unione.
- (4) Nell'interesse della chiarezza, della prevedibilità, della razionalità e della semplificazione e per ridurre l'onere sui costruttori di veicoli, sui servizi tecnici e sulle autorità di omologazione, il regolamento (UE) n. 167/2013 prevede il riconoscimento di verbali di prova basati sui codici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ai fini dell'omologazione UE, in alternativa ai verbali di prova elaborati ai sensi del suddetto regolamento o degli atti delegati adottati a norma del suddetto regolamento. È pertanto opportuno stabilire un elenco di codici OCSE che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che possono essere le basi per verbali di prova riconosciuti ai fini dell'omologazione UE.

⁽¹⁾ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

